

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50 recepisce la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. Il suddetto decreto legislativo ha di conseguenza modificato il testo della legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

L'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4) del citato decreto legislativo 50/2005, stabilisce che il Ministero della salute deve assicurare che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10 *ter*, comma 1, della legge 713/86 siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo.

Tale articolo non riproduce fedelmente la corrispondente disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della direttiva 2003/15/CE, la quale limita l'accesso in questione alle informazioni di cui alle lettere a) ed f) dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 1 della direttiva 76/768/CEE; sulla base della citata direttiva 2003/15/CE, il dovere di garantire l'accesso si riferisce solo alle informazioni riguardanti la composizione del prodotto e gli effetti indesiderabili sulla salute umana.

La previsione contenuta nel decreto legislativo 50/2005, invece, amplia le informazioni di cui deve essere garantito l'accesso, ricomprendendo, oltre alle informazioni relative alla composizione del prodotto ed agli effetti indesiderabili sulla salute umana, anche le voci di cui alle lettere b), c), d), e), g), e g-bis), dell'articolo 10 *ter* della legge 713/86, riguardanti:

- le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e criteri di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;
- il metodo di fabbricazione conformemente alle buone pratiche di fabbricazione;
- la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito;
- le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi;
- i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativo o regolamentari di Paesi non membri.

Lo schema in questione pertanto ha lo scopo di rendere conforme il decreto legislativo 50/2005 alla disciplina comunitaria.

Dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.